

[Imposta di bollo assolta]

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati	rifiuti@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4113 fax + 39 040 377 4513 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Decreto n° 897/GRFVG del 11/01/2023

UD/AIA/119-R – CORTE S.p.A.

Comune di Buja, Via Praz di Trois n. 4

Riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 29-octies, c.3 lett. a) del D.lgs. 152/2006 – Decisione di esecuzione della commissione del 10 agosto 2018 (UE) 2018/1147. Categoria di attività IPPC 5.3, lett. b), p.to 4, Allegato VIII alla Parte seconda del D.lgs. 152/2006.

Il Direttore del Servizio

Premesso:

- con note acquisite ai prot.n. 59823, 59824, 59825, 59862, 59863, 59864, 59865, 59867 di data 02/11/2021, prot.n. 59868 del 03/11/2021, prot.n. 60291 del 04/11/2021 e prot.n. 62235 del 15/11/2021 la società CORTE s.p.a. ha presentato alla Regione domanda di riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'installazione in oggetto con contestuale istanza di modifiche (sostanziali e non).
- con nota prot. n. 66063 di data 02/12/2021, la Regione ha comunicato alla società di avere esaminato la domanda e la documentazione allegata, come disposto dall'articolo 29-ter, comma 4 del D.lgs. 2 aprile 2006, n. 152, rilevando la necessità di acquisire una serie integrazioni per le quali veniva assegnato un termine di 30 [trenta] giorni decorrenti dal ricevimento della nota stessa;
- con nota acquisita al prot.n. 70462 di data 24/12/2021 la Società ha chiesto una proroga di 45 giorni per la presentazione della documentazione richiesta, la quale è stata assentita con nota prot. n. 71012 di data 29/12/2021;
- con nota acquisita al prot.n. 7958 di data 15/02/2022 la Società ha presentato le integrazioni richieste, necessarie ai fini dell'avvio del procedimento;
- con nota prot.n. 10844 del 25/02/2022, in seguito alla disamina della documentazione pervenuta si richiedeva la regolarizzazione degli elaborati di progetto mediante l'apposizione di firma digitale da parte dei professionisti incaricati e controfirmati per presa visione dalla proprietà;
- con nota acquisita ai prot.n. 14086, 14087 e 14109 del 11/03/2022 la Società riscontrava alla richiesta.
- con nota prot.n. 14825 del 15/03/2022, trasmessa alla società, al Comune di Buja, all'ARPA, all'Azienda Sanitaria Del Friuli Centrale, al Consorzio Sviluppo Economico del Friuli, al CAFc, al Servizio autorizzazioni per la prevenzione dell'Inquinamento della Regione, unitamente a copia integrale della documentazione istruttoria, la Regione ha comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990, l'avvio del procedimento

amministrativo e convocava la prima riunione della conferenza dei servizi per il 10/05/2022,

- con nota prot. n. 25532 del 04/05/2022 la suddetta riunione veniva posticipata al 11/05/2022;

Dato atto, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, che la motivazione del presente provvedimento si basa, oltre che su quanto espresso nella presente premessa, sui presupposti di fatto e le ragioni giuridiche espresse nei seguenti atti:

- Processo verbale di riunione della conferenza dei servizi del 11/05/2022;
- Processo verbale di riunione della conferenza dei servizi del 06/12/2022;

che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai quali si rimanda e dai quali si fornisce, di seguito, una sintesi delle risultanze:

PRIMA RIUNIONE

convocata con nota prot.n.14825 del 15/03/2022:

- in data 11/05/2022, si è riunita in prima seduta in forma sincrona e modalità simultanea la conferenza dei servizi di cui all'articolo 29-quater della D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- la conferenza ha acquisito ed esaminato i seguenti pareri:
 - ARPA FVG, nota prot. n. 14102/P/GEN/AIA del 10/05/2022, iscritta al prot. n. 27009 del 11/05/2022;
 - ASUFC, nota prot. n. 69637/P/GEN/ASUFC del 28/04/2022, iscritta al prot. n. 24224 del 28/04/2022;
 - COSEF, nota prot. n. 1366 del 10/05/2022, iscritta al prot. n. 27002 del 10/05/2022;
- al termine della discussione la conferenza dei servizi ha espresso la necessità di acquisire integrazioni documentali, le quali sono state richieste al Gestore con nota prot.n. 27728 del 13/05/2022.

SECONDA RIUNIONE

- con nota iscritta al prot.n. 46609 dd. 11/08/2022 il Gestore ha richiesto una proroga di 90 giorni per la consegna delle integrazioni al termine precedentemente fissato in sede di prima riunione della Conferenza dei servizi; tale proroga è stata assentita e comunicata al Gestore con nota prot.n. 47740 del 19/08/2022;
- con nota iscritta ai prot.n. 175593, 175611 e 175618 del 11/10/2022 e prot.n. 194027 del 20/10/2022 il Gestore ha riscontrato alla suddetta richiesta trasmettendo le integrazioni richieste;
- con nota prot.n. 206120 del 26/10/2022, le integrazioni ricevute sono state trasmesse agli Enti coinvolti nel procedimento ed è stata convocata la seconda riunione della Conferenza dei Servizi;
- con nota iscritta al prot.n. 289717 del 05/12/2022 ha fatto pervenire alla Regione e al Cosef dei chiarimenti alle integrazioni richieste dal Consorzio;
- in data 06/12/2022, si è riunita in seconda seduta, in forma sincrona e modalità simultanea, la conferenza dei servizi di cui all'articolo 29-quater della D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la quale ha acquisito ed esaminato i seguenti pareri:
 - ARPA FVG, nota prot. n. 38257/P/GEN/AIA del 05/12/2022, iscritta al prot. n. 292325 del 05/12/2022;
 - COSEF, nota prot. n. 3610 del 05/12/2022, iscritta al prot. n. 290756 del 05/12/2022;
- al termine della discussione, la conferenza dei servizi:
 - ha espresso parere favorevole al rilascio del provvedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale;
 - ha approvato la seguente documentazione istruttoria:

- Allegato A, Scheda riepilogativa installazione;
- Allegato B, Limiti e prescrizioni - con riserva di integrarlo con le prescrizioni suggerite nel parere di ARPA FVG e con quanto evidenziato dal Cosef in sede di discussione;
- Allegato C, Piano di monitoraggio e controllo;
- Allegato D, Migliori tecniche disponibili come modificata e integrata a seguito della discussione.

Dato atto:

- che con nota prot. n. 341440 del 22/12/2022, il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati ha inviato agli Enti e alle strutture coinvolte nel procedimento copia del verbale della seconda riunione della Conferenza di servizi chiedendo contestualmente alla società il versamento dell'imposta di bollo e la sottoscrizione del modulo relativo ai requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti;
- che con la suddetta nota si è dato atto del ricevimento in seguito alla riunione della Conferenza dei Servizi del parere di ASU FC;
- che la prescrizione in esso contenuta è stata inserita al punto 11 del paragrafo 5.2 dell'Allegato B "Limiti e prescrizioni";
- che l'allegato B è stato integrato come previsto durante la seduta della seconda riunione della Conferenza dei servizi;

Dato atto:

- che la società ha altresì trasmesso la documentazione richiesta ai fini della verifica della sussistenza dell'obbligo di monitoraggio di cui all'articolo 29-sexies del D.lgs. 152/2006:
 - "Relazione di proposta monitoraggio 29-sexies";
 - "Screening della relazione di riferimento" redatto sulla base delle Linee Guida ARPA FVG [LG 25.01 Ed. 2 Rev.1 del 16.10.2020].
- che, in base a quanto previsto dal punto 6 del succitato provvedimento per i gestori delle installazioni ricadenti nell'elenco di cui al Decreto n. 1618/AMB del 12/03/2021, la documentazione trasmessa viene valutata nell'ambito del procedimento amministrativo di riesame in corso;
- che a seguito della pubblicazione, sul sito WEB della Regione, in data 16/03/2022, ai sensi dell'art. 29 quater comma 2 del D.lgs. 152/06, degli estremi del procedimento inerente il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale non sono state presentate osservazioni sul procedimento di riesame da parte del pubblico.
- che in merito alla modifica sostanziale proposta dalla società, il Servizio valutazioni ambientali si è espresso con Decreto n. 3094 del 23/07/2019, ritenendo che tale modifica non fosse da assoggettare a VIA;
- che in merito alle modifiche non sostanziali proposte la società ha auto dichiarato la non assoggettabilità delle stesse alla disciplina in materia di impatto ambientale.
- che la documentazione e le informazioni assunte nell'ambito del procedimento, ivi inclusa la corrispondenza richiamata nella presente premessa, rimane agli atti della Regione a formare parte integrante e sostanziale del fascicolo di riesame UD/AIA/119R;

Visto il "Piano regionale di gestione rifiuti - Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti (CLIR)" approvato con D.P.Reg. n. 058/2018/Pres. del 19/03/2018 in particolare il paragrafo 3.3. il quale prevede che in fase di rinnovo dell'autorizzazione alla gestione "in presenza di vincoli escludenti o di attenzione limitante non precedentemente considerati in fase autorizzativa, potrà essere valutata, da parte dei servizi regionali competenti al rilascio del rinnovo, sulla base di una relazione presentata dal proponente, la necessità di effettuare eventuali interventi di mitigazione ambientale al fine di rendere quanto più possibile compatibile la presenza dell'impianto con l'area da tutelare,

tenendo conto delle opere di mitigazione già realizzate nel corso dell'attività dell'impianto."

Esaminata la documentazione presentata dal gestore, sulla base della quale non si ritiene necessaria l'effettuazione di interventi di mitigazione ambientale considerata la condizione di impianto pre-esistente all'entrata in vigore dei CLIR ed essendo la presenza di quest'ultimo, così come realizzato e modificato, compatibile con l'area da tutelare;

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"*;

Vista la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24/11/2010;

Visto il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 *"Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)"*;

Vista la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, *"Linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014"*;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 29-bis, comma1, l'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (*Best Available Techniques*);

Vista la Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la Legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 *"Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare"*;

Considerato che in data 26 ottobre 2017 è entrata in vigore Legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 e che l'art.28 impone il collaudo degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. *"Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni"*;

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 *"Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso"*;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme sul procedimento amministrativo"*;

Visto il *"Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli enti regionali"*, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres., da ultimo modificato con decreto del Presidente della Regione 18 febbraio 2022, n. 014/Pres.;

Visto l'articolo 49, dell'Allegato 1, alla DGR 19 giugno 2020 n. 893, da ultimo modificata con la DGR 6 giugno 2022, n. 797, recante *"Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali e"*

assetto delle posizioni organizzative", laddove si individuano le competenze attribuite al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati;

Vista l'iscrizione all'elenco "White list" e quanto disposto dell'art. 83-bis, comma 2 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

Acquisito in atti al prot.n. 12011 del 11/01/2023 il modello di dichiarazione dei requisiti soggettivi a firma del Legale rappresentante della società;

Preso atto dell'avvenuto versamento dell'imposta di bollo nella misura di legge, come risulta dalla ricevuta di data 10/01/2023 acquisita al prot.n. 12011 del 11/01/2023;

Ritenuto per quanto sopra esposto di procedere col presente provvedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale;

Recepito le suesposte premesse, fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

DECRETA

1. Le premesse del presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

È rinnovata, per ulteriori 12 [dodici] anni decorrenti dalla data del presente provvedimento, l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società Corte S.p.A. – sede legale in Comune di Buja (UD), Via Praz dai Trois Loreto n. 4, partita IVA 00287590301 – per l'esercizio dell'installazione in Comune di Buja (UD), Via Praz di Trois n. 4.

I seguenti allegati:

- Allegato A, Scheda tecnica installazione;
- Allegato B, Limiti e prescrizioni;
- Allegato C, Piano di monitoraggio e controllo;
- Allegato D, Migliori tecniche disponibili;

integrati e modificati come in premessa, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Ai fini della dell'individuazione della categoria IPPC, delle attività autorizzate, dei quantitativi e delle caratteristiche dei rifiuti ammessi e di ogni altro elemento connotante l'installazione e le attività che in essa si svolgono, si rimanda all'*Allegato A – Scheda tecnica installazione* approvato dalla conferenza dei servizi e a quanto indicato dal gestore nella domanda di autorizzazione, nella documentazione accompagnatoria della stessa e nelle successive integrazioni [se non in contrasto o modificate dal presente atto].

2. AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE

In base all'articolo 208, comma 2 del D.lgs. 152/2006, la presente autorizzazione sostituisce l'autorizzazione unica di cui al medesimo articolo. Sono in queste ultima ricomprese ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza degli Enti partecipanti alla conferenza di servizi ovvero, ai sensi dell'art. 12-ter, comma 6, della L. 241/1990, degli Enti convocati che non abbiano partecipato alle riunioni, ivi incluso il permesso di costruire di cui al Capo II del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Essa costituisce, altresì, ove occorra, ai sensi dell'articolo 208, comma 6, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori previsti dal progetto.

La presente autorizzazione sostituisce inoltre, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 11 del D.lgs. 152/2006, i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione allo scarico [Capo II, Titolo IV, Parte terza, del D.lgs. 152/2006];
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera [articolo 269 del D.lgs. 152/2006];

per gli impianti e le attività per i quali l'Allegato B stabilisce limiti e prescrizioni.

3. LIMITI E PRESCRIZIONI

In aggiunta a quanto già stabilito dal presente atto, ai fini dell'esercizio dell'installazione, il Gestore si conforma a quanto stabilito:

- dall'Allegato B. Limiti e prescrizioni;
- dall'Allegato C. Piano di Monitoraggio e Controllo;
- dalla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, riportate nell'Allegato D.

4. MONITORAGGIO, VIGILANZA E CONTROLLI

Il Servizio Disciplina Gestione Rifiuti e Siti contaminati, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, avvalendosi, laddove lo ritenga necessario, di ARPA FVG, accerta:

- il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la regolarità dei controlli posti a carico della Società, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
- che il Gestore abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione previsti dall'autorizzazione, informando il Servizio competente con scrupolosa regolarità e, laddove richiesto, con la debita tempestività.

Nel rispetto dei parametri stabiliti dal Piano di monitoraggio e controllo, ARPA FVG, sentito il Gestore, definisce le modalità e le tempistiche per l'attuazione dell'attività a carico dell'ente di controllo di cui al Piano stesso.

È fatto obbligo al Gestore di fornire l'assistenza necessaria allo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo, in particolare gli è fatto obbligo di garantire l'accesso all'installazione del personale incaricato dei controlli. Si rammenta che il rifiuto di consentire l'accesso al personale incaricato dei controlli comporta l'insorgenza, a carico del Gestore, della responsabilità per l'illecito di cui all'articolo 340 del Codice penale.

Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, l'ARPA FVG, quale Ente di vigilanza e controllo, comunica al Servizio competente e al Gestore gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure correttive da adottare ai fini dell'eliminazione delle non conformità rilevate.

5. COLLAUDO

Il collaudo di cui al paragrafo 3 dell'Allegato B deve tenere conto, oltre che dei singoli lavori dettagliati nel medesimo paragrafo, dell'impianto nel suo complesso.

Di un tanto deve essere dato atto nel certificato finale.

6. INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

La mancata osservanza delle prescrizioni stabilite dalla presente autorizzazione e dai suoi allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, comporta l'adozione, nei confronti del Gestore, dei provvedimenti di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del D.lgs. 152/2006, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 29-quattordicesimo del medesimo Decreto legislativo.

7. TARIFFE RELATIVE AI CONTROLLI

Ai sensi degli articoli 3 e 6 del D.M. 24 aprile 2008, il Gestore versa ad ARPA FVG le tariffe dei controlli con riferimento a quanto stabilito agli Allegati IV e V del decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e alla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009. Il Gestore versa entro il 30 gennaio le tariffe dei controlli programmati dal Piano di Ispezione Ambientale pubblicato sul sito internet della Regione, trasmettendo ad ARPA la relativa quietanza di pagamento.

In caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti di cui al paragrafo precedente, fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni previste dall'articolo 29-quattordicesimo, commi 2 e 10 del D.lgs. 152/2006, il Gestore è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, comma 1, del D.M. 24 aprile 2008

In caso di chiusura definitiva dell'installazione, Il Gestore ne dà tempestiva comunicazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.M. 24 aprile 2008 al Dipartimento di ARPA di Pordenone, al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il Gestore è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati dal presente articolo.

8. GARANZIE FINANZIARE

La validità dell'autorizzazione integrata ambientale è subordinata all'osservanza di quanto stabilito dal paragrafo 1.4 dell'Allegato B, relativamente alla prestazione delle garanzie finanziarie a copertura dei costi connessi agli interventi necessari ad assicurare la regolarità della gestione, nonché dei costi relativi alla chiusura degli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti e degli interventi a essa successivi. È fatto obbligo al Gestore di comunicare tempestivamente alla Regione ogni aggiornamento delle informazioni relative alle modalità e ai termini di prestazione alle garanzie finanziarie.

9. DISPOSIZIONI FINALI

Copia del presente decreto è trasmessa alla società Corte s.p.a, al Comune di Buja, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Del Friuli Centrale, agli altri Enti coinvolti nel procedimento e al Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica.

Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio Disciplina Gestione Rifiuti e Siti contaminati, in Gorizia, Via Roma n. 9, e sul sito internet istituzionale della Regione.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di riscontro giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione o di notifica del presente atto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

ing. Flavio Gabrielcig

[Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. 82/2005]